

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 355

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALABARBA e DI SIENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2006

Disposizioni in materia di obbligo di predisposizione di un
piano sociale per i processi di ristrutturazione aziendale

ONOREVOLI SENATORI. - Troppo spesso a fronte di fisiologici processi di ristrutturazione aziendale le imprese effettuano riduzioni di personale ingiustificate, disattendendo il dettato costituzionale che prevede la responsabilità sociale del datore di lavoro.

Con il presente disegno di legge si condiziona la collocazione in mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici ritenuti in esubero alla negoziazione di un piano sociale sia con le organizzazioni sindacali che con le regioni territorialmente interessate, che contenga

una o più misure a tutela dei dipendenti, tra quelle illustrate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 12-ter dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come introdotto dal presente disegno di legge.

Nel caso in cui non sia stato possibile definire consensualmente il piano sociale e il collocamento in mobilità non sia stato preceduto dal trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in assenza di definizione consensuale del piano sono previste concessioni di proroga dell'indennità di mobilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale.

12-ter. Il piano sociale deve rispondere ai seguenti criteri:

a) offerta ai lavoratori da collocare in mobilità di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella procedura di collocazione in mobilità, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico

dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto.

12-quater. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilità».